

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

ACCERTAMENTI PSICOLOGICI E PSICHIATRICI NELLA MINORE ETÀ

SOMMARIO

1. Introduzione. - 2. Il minore autore di reato. *a)* Il trattamento giuridico. *b)* Le nozioni di «maturità» e di «immaturità». - 3. Il minore vittima di reato. *a)* Abusi sessuali. *b)* Maltrattamenti di minori. *c)* Il disturbo post-traumatico da stress. *d)* I comportamenti sessualizzati. *e)* Il fenomeno della colonizzazione. - 4. La testimonianza del minore. *a)* La valutazione clinica dell'idoneità mentale. *b)* La metodologia dell'intervista. *b1)* Operazioni condivise. *b2)* Operazioni da evitare. *c)* Le regole da tenere presenti. *d)* Il percorso clinico propriamente detto. *e)* La rivelazione dell'abuso. *f)* Idoneità mentale generica e specifica. *g)* Regole metodologiche e deontologiche. - 5. La Carta di Noto. - 6. L'affidamento nei casi di separazione. - 7. L'affidamento e l'adozione nei casi di abbandono. *a)* La normativa vigente. *b)* Il consulente di fronte ai temi dell'affidamento e dell'adozione. *c)* La dipendenza dal quesito peritale. *d)* La metodologia dei colloqui. *e)* I criteri di riferimento dell'indagine peritale. *f)* La nozione d'idoneità e di responsabilità genitoriali. - 8. La sindrome di Münchausen per procura. - 9. La sindrome da alienazione genitoriale. - 10. I provvedimenti e gli ordini di protezione. - 11. La Convenzione di Lanzarote. *a)* La normativa. *b)* La nuova procedura. *c)* Il ruolo degli "esperti". *d)* Alcune proposizioni conclusive. - 12. Consenso/dissenso, trattamenti sanitari, autoterminazione, potestà genitoriale, interventi del giudice minorile.

«Perché, vedete, cultura della legalità è qualcosa di più della semplice osservanza delle leggi, delle regole; è un sistema di principi, di idee, di comportamenti, che deve tendere alla realizzazione dei valori della persona, dei diritti umani, dei principi di libertà, eguaglianza, democrazia, verità, giustizia, come metodo di convivenza civile»

(Citato da Instoria, n. 4, 2008 di Pietro GRASSO, ex Procuratore Nazionale Antimafia, v. anche in: GIANNINI A.M., SGALLA R., *Giovani e legalità*, Il Mulino, Bologna, 2011).

1. *Introduzione*

Ogni accertamento psicologico/psichiatrico disposto o richiesto in tale ambito presenta quesiti particolari, problemi metodologici specifici e peculiari criteri di svolgimento del compito peritale. Vediamo di prenderli in esame separatamente, ponendo una fondamentale distinzione tra indagini peritali riguardanti il minore come autore di reato e quelle che lo vedono nelle vesti di vittima o di testimone.

Nel **primo caso**, periti e giudici hanno a che fare con la definizione e la delimitazione della controversa nozione di **maturità /immaturità**, andata incontro, negli anni recenti, a

profonde e rivoluzionarie rivisitazioni e ridefinizioni, fino ad assumere connotati sempre più incerti e discutibili, con il costruirsi di assetti socio-culturali sempre più incerti e confusivi. In una società in continua evoluzione, contraddittoria e dai confini fluidi e mutevoli come quella attuale i termini di paragone e i criteri di confronto non possono più fare riferimento a quelli in cui, bene o male, si riconosceva una società patriarcale e bloccata di trascorsa memoria.

Negli altri due casi, a differenza di quanto avviene di consueto per l'adulto, dove i quesiti peritali sono altri (si vedano i relativi capitoli in punto reati sessuali e circonvensione di persone incapaci), il minore è sostanzialmente esaminato nella sua veste di **vittima**, e, al contempo, di **testimone** con specifico riferimento alla sua idoneità a rendere testimonianza (v. il capitolo concernente i reati sessuali in danno di minori, in specie di bambini).

Diviene in tal modo fondamentale e preminente un'indagine psicologica che nell'adulto si colloca in secondo piano rispetto all'accertamento della verità processuale. Quest'atteggiamento si può tradurre in errori metodologici, valutativi e giudiziari, se la verità clinica viene tout court tradotta in verità processuale, facendo coincidere, a esempio, l'idoneità a rendere testimonianza con l'aver detto il vero. Ne deriva che delicatissimo è il problema dell'ascolto di un minore che si dichiara o viene dichiarato abusato (v. oltre, convenzione di Lanzarote). Anche nel circoscrivere le nozioni di maturità e di immaturità del minore autore di reato cercando di dare a esse un contenuto clinico, come in ambito vittimologico, **l'apporto dello psicologo (clinico giudiziario) è fondamentale** nel concorrere alla costruzione e all'integrazione di un sapere conoscitivo e valutativo che non può essere solo (più) psichiatrico.

Criteri e metodi peritali differenti s'impongono, inoltre, quando si devono affrontare i temi che riguardano **l'ambito civilistico**, quali l'adozione e l'affidamento nelle loro diverse fattispecie giuridiche e fenomeniche che si riferiscono alle separazioni coniugali conflittuali e alle situazioni di abbandono in cui il minore è collocato al centro di ogni indagine disposta in materia. Le complesse articolazioni del consenso/dissenso, infine, sono andate incontro a fondamentali rivisitazioni, trasformazioni e ridefinizioni etiche e giuridiche.

Anche la **procedura civile** è andata incontro a profonde innovazioni.

L'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206 (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 (suppl. ord. n. 38/L), è avvenuta con DECRETO LEGISLATIVO emanato il 10 ottobre 2022, n. 149.

La legge prevede l'esistenza di un **unico ufficio giudiziario** che deve trattare:

- le cause relative a separazioni e divorzi, all'affido dei figli, alle adozioni e ai reati commessi dai minorenni, procedimenti che adesso sono divisi tra competenze diverse e frammentate;
- quelle del tribunale civile, penale e di sorveglianza per i minorenni;
- quelle del tribunale civile ordinario per le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (ad eccezione di quelle relative alla cittadinanza, all'immigrazione e al riconoscimento della protezione internazionale);
- quelle del tribunale civile ordinario in materia di separazioni, divorzi, unioni civili, convivenze; quelle del giudice tutelare per tutti i provvedimenti relativi ai minori;
- quelle, infine, del tribunale civile ordinario per le cause di risarcimento del danno endofamiliare.

Detta complessa riforma procede a tappe.

Prima fase. Immediata attuazione entro la fine di giugno 2022, hanno avuto la negoziazione assistita familiare, e la figura (obbligatoria o facoltativa) del curatore speciale del

minore (artt. 320 e 321 c.c.). Il nuovo Tribunale per la famiglia è composto da tribunali circondariali e un tribunale distrettuale, frutto della trasformazione dei tribunali per i minorenni (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021). La legge 26 novembre 2021, n. 206 prevede l'istituzione di un rito unitario per la materia della famiglia, **denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”**, implementando la mediazione familiare e il ruolo del curatore speciale a tutela del soggetto minore di età, nelle fattispecie che presentano il rischio di un pregiudizio per lo stesso.

In particolare, detto curatore, previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, tutela gli interessi del minore in giudizio quando genitori o tutore sono assenti o sono in conflitto con lui, svolgendo funzioni di assistenza e rappresentanza. La **figura del curatore speciale** dei minori è prevista nel codice civile (art. 321), nel codice di procedura civile (artt. 78 e 80), nel codice penale (art. 121) e nel codice di procedura penale (art. 77 c.p.p.)¹.

Il c. 30 dell'art. 1 interviene sull'art. 78 c.p.c., relativo al curatore speciale, al fine di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore e, tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

L'art. 80 cit. affida la nomina del curatore speciale, anche nell'ipotesi di procedimenti di natura cautelare, al giudice che procede, consentendo al medesimo giudice di attribuire al curatore speciale del minore “poteri di rappresentanza sostanziale”. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il nuovo curatore assume le vesti anche di difensore tecnico del minore, ciò che sarà consentito, con la nuova specializzazione, agli avvocati iscritti allo speciale albo.

Valorizzata anche la figura del **mediatore familiare**: il giudice potrà infatti invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare affidando tale attività a un professionista del quale verranno disciplinati formazione, regole deontologiche e tariffe applicabili. Presso ciascun Tribunale sarà previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore. Questa persona si occupa di separazioni e di guidare il nucleo familiare durante il processo di separazione, che porterà la coppia coniugale a diventare una coppia

¹ VILLAFRATE A., *Il curatore speciale del minore*, Newsletter giuridica, Studio Cataldi, 4 marzo 2022.

In particolare il Curatore speciale del minore:

Deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.

Deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore.

Deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda. Inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.

Infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

Può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

esclusivamente genitoriale, ricordando loro che, anche se non sono più coppia, saranno sempre genitori. Mantenendo una posizione imparziale, aiuta la gestione dei conflitti familiari. Stimola le persone a trovare un punto di accordo, in un ambiente neutrale, affinché i bisogni di tutti, in particolare quelli dei figli, siano soddisfatti².

Seconda fase: il Governo è delegato ad adottare, entro la fine del 2022, uno o più decreti legislativi che rivoluzioneranno, tra l'altro, il rito delle cause familiari; la procedura sarà più snella, superando l'attuale rito camerale nel rigoroso rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Inoltre, dal 2023, si potranno chiedere, in un unico procedimento, sia la separazione dei coniugi che il divorzio, con evidente riduzione di tempi e costi.

Terza Fase: entro la fine del 2024, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per istituire il Tribunale unico per le persone, per i minori, per le famiglie che si occuperà anche delle competenze ora in capo al Tribunale dei minori e giudice tutelare e quindi **solo giudici togati, altamente specializzati e formati**, potranno occuparsi di procedimenti di diritto di famiglia.

Sono disciplinati con particolare attenzione gli interventi del giudice a tutela delle **vittime di violenza domestica** e di genere così come quelli per il **ripristino della relazione della prole minorenni con il genitore che ne è rifiutato**.

È prevista la **disciplina del ruolo dei servizi dell'esecuzione** e, con norma immediatamente efficace, l'**ampliamento della negoziazione assistita** anche ai procedimenti fino ad ora ingiustificatamente esclusi³. Di conseguenza, con Legge 26 novembre 2021, n. 206 è stata **estesa** ai figli nati fuori del matrimonio e all'assegno di mantenimento, prevedendo l'applicabilità del gratuito patrocinio.

Nelle **consulenze in materia familiare**, è richiesta una maggiore competenza da parte dei consulenti che assistono il giudice. L'esperienza e la competenza devono essere ampie e in alcuni casi specialistiche, come quando si devono affrontare le tematiche della violenza di genere. Necessario anche il **possesso di adeguati titoli di specializzazione** o titoli che dimostrino l'approfondimento delle materie trattate anche attraverso una **formazione post universitaria** in psichiatria, psicologia giuridica o forense e psicologia dell'età evolutiva.

Dopo la riforma Cartabia, il *Tribunale per i minorenni* che esiste in ogni distretto sede di Corte d'Appello, mantiene la sua *competenza amministrativa* in materia di adozioni nazionali e internazionali di minori dichiarati in stato di abbandono e in materia di procedimenti penali *sui minori, che commettano reati sia da soli sia con altri minorenni o con adulti*⁴.

Al **Tribunale per la famiglia** (v. sopra, riforma Cartabia), anch'esso presente nei distretti sede di Corte d'Appello, ogni competenza in ambito di riconoscimento/disconoscimento di figli, separazioni, divorzi, affidamento dei figli naturali o legittimi che siano (art. 315 c.c.). La nuova organizzazione punta anche a favorire la **rapidità dei processi** per donne e minori che sono in vittime a vario titolo di comportamenti violenti, attraverso un dialogo

² Con D.M. 27 ottobre 2023, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 255/2023) il MIMIT ha adottato il "Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare".

³ FEDERICI F., *La riforma Cartabia in materia di famiglia*, Newsletter giuridica, Studio Cataldi, 24 aprile 2022.

⁴ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27.7.1983 è stato pubblicato il dispositivo della sentenza pronunciata il 15.7.1983 dalla Corte costituzionale, recante il n. 222, la quale dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, regio decreto di legge 20.7.1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), nella parte in cui sottrae alla competenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori imputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

tempestivo tra giudice penale e civile la cui reciproca informazione può far scattare misure di protezione rapide e specifiche.

La materia minorile che tratta di un insieme di norme, regole, prassi che si applicano in ambito sia civile sia penale, è rivolta sostanzialmente alla **tutela di una fascia di età** in cui preminente è la funzione di protezione e di promozione di un armonico e funzionale sviluppo psicofisico e psicosociale della persona.

Pertanto il giudizio e la punizione, a torto o a ragione, sono stati progressivamente posti in secondo piano rispetto agli obblighi etici, giuridici e psico sociali di cui sopra. Ne è conseguito che il “proteggere” e “l'aiutare” il minore dissociale o delinquente hanno assunto una funzione viepiù preminente sul “sanzionare” e “neutralizzare”; quindi il “comprendere” (l'approccio e l'intervento psicologici o, meglio, psico sociali) ha occupato spazi sempre più ampi (forse eccessivi) un tempo delegati alle discipline psichiatriche, che, nel settore minorile, attualmente risultano relegate a compiti residuali, quali l'accertamento e il trattamento medico delle serie patologie mentali, che peraltro, nell'universo criminologico minorile, costituiscono un aspetto qualitativamente e quantitativamente poco rappresentato rispetto alle ben più gravi ed estese sofferenze e devianze di matrice psico-sociale.

In questo senso, nel D.S.M. 5 è presente un capitolo che elenca ed esamina «condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica oppure che possono influenzare la diagnosi, il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale di un paziente (presenti con codice V in D.S.M. 5 e con codice Z in ICD-10)».

Le condizioni e i problemi elencati **non sono disturbi mentali**, ma riguardano fondamentalmente problemi relazionali che si possono creare tra adulti e minori e possono avere riflessi e conseguenze più o meno gravi sulla salute delle persone in questione.

Gli aspetti di cui sopra, che **separano in maniera specifica e peculiare il diritto minorile da quello ordinario**, le competenze degli psicologi da quelle degli psichiatri, quelle degli educatori e degli assistenti sociali da quelle delle agenzie di controllo sociale e di custodia, devono guidare nella teoria e nella prassi i lettori e gli studiosi del presente capitolo e devono essere tenuti ben presenti da tutti coloro che si accingono a operare nel settore “minorile”, abbiano essi il pesante onere di valutare e di giudicare o si occupino del recupero e del trattamento.

2. *Il minore autore di reato*

a) *Il trattamento giuridico*

Art. 97 c.p. *Minore degli anni 14*

«Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni».

Art. 98 c.p. *Minore degli anni 18*

«È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita» (*omissis*).

Questi limiti di età, del tutto convenzionali, potevano avere un senso in una società bloccata come quella in cui venne pubblicato il codice Rocco; attualmente, preso atto dei cambiamenti socio-culturali cui è andata incontro la nostra organizzazione sociale, **dovrebbero esser sottoposti a radicale revisione.**

I comportamenti di più frequente riscontro nei soggetti “minori di età” sono⁵

1. devianze, quali

- fughe da casa
- inadempienze scolari
- alcool e tossicodipendenze,
- alterazioni della condotta sessuale
- tentativi di suicidio
- comportamenti oppositivo-provocatori
- disturbi della condotta
- trasgressioni violente delle norme sociali

2. delitti, quali

- tutela arbitraria delle proprie ragioni
- delitti contro l'ordine pubblico
- delitti contro la vita e l'incolumità personale
- delitti contro la libertà personale (delitti sessuali)

Com'è noto, per minore di età si intende quel periodo della vita che va dai 0 ai 18 anni e che assume una particolare importanza per quanto si riferisce all'accertamento della capacità di intendere e di volere, cui è subordinata la punibilità del soggetto autore di reato. Nel codice penale italiano si presume che prima dei 14 anni non esista capacità di intendere e di volere e che, dopo i 18 anni, l'individuo sia, salvo prova contraria (ed è *rilevante* solo *la patologia* di mente) sufficientemente maturo e responsabile per conoscere e saper rispettare gli interessi altrui, per autodeterminarsi e per vivere senza violare la norma penale.

1. Quando pertanto l'imputato non ha ancora compiuto i 14 anni, il giudice pronuncia immediatamente sentenza di **non luogo a procedere** (art. 26, d.p.r. 22.9.1988, n. 448).

2. Per i soggetti in età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'art. 98 c.p. fa carico al giudice di accertare, di volta in volta, se il minore in oggetto, al momento del fatto, avesse capacità di intendere e di volere.

Nella fattispecie che l'art. 98 disciplina, il riferimento che consuetamente si trova in letteratura e in pratica è alla **maturità mentale**. Il discorso circa l'imputabilità è fatto in termini dicotomici: *o il minore in esame è maturo* e allora è imputabile; *o è immaturo* e allora non è imputabile.

Non esistono soluzioni intermedie e nella formulazione del suo giudizio al perito è chiesto di rispettare la medesima perentorietà che è stabilita cronologicamente per il raggiungimento della maggiore età. Diciamo subito che la posizione assunta dal legislatore a questo proposito assolve esigenze di politica criminale e non è ossequiosa alla realtà psicologica di un infradiciottenne (v. oltre).

➤ *Se il minore è riconosciuto maturo* è dichiarato imputabile, il processo e la eventuale sua condanna sono subordinate alle seguenti altre soluzioni che debbono essere adottate in via prioritaria:

a) sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27, d.p.r. n. 448/1988). Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del

⁵ FERRO L., CRISTOFANELLI S., *I disturbi del comportamento dirompente*, Espres Edizioni, Torino, 2012.

comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore;

b) sospensione del processo e messa alla prova (art. 28, d.p.r. n. 448/1988); il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali; la messa alla prova non può essere disposta nella fase delle indagini preliminari (Corte cost., sent. 10 giugno 2020, dep. 6 luglio 2020, n. 139);

c) dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova (art. 29, d.p.r. n. 448/1988). La messa alla prova non deve essere sempre concessa: se il minore, nel periodo messo a disposizione dalla messa alla prova, non ha la capacità o la volontà di avviare un processo di cambiamento della propria personalità allora non ha senso ricorrere all'istituto in esame poiché si rivelerebbe, in breve tempo, uno strumento inutile ed inefficiente; la messa alla prova viene revocata a seguito di gravi e ripetute trasgressioni poste in essere dal minore; Il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, entrato in vigore il 10 novembre 2018, disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23.6.2017, n. 103 (G.U. Serie Generale n. 250 del 26.10.2018 - Suppl. Ordinario n. 50)⁶.

Occorre premettere che

«1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26.7.1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22.9.1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28.7.1989, n. 272.

2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero».

1. Nel caso in cui venga irrogata una pena detentiva, le finalità cui mira l'esecuzione penitenziaria minorile sono da un lato quelle di **promuovere percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato**; dall'altro quelle di **responsabilizzare e accompagnare il pieno sviluppo psico-fisico del minore**, favorendone l'inclusione sociale e prevenendo la commissione di ulteriori reati. Prioritario è ridurre il carcere per i minorenni ad *extrema ratio*, realizzando il finalismo rieducativo della pena e il principio di individualizzazione del trattamento.

La pena della reclusione viene irrogata solo se è possibile concludere il processo con una *sentenza di condanna superiore a quattro anni di detenzione*. Il riferimento è a tutti quei reati che consentono al giudice di disporre la custodia cautelare (art. 23, d.p.r. n. 488/1988).

⁶ CARACENI L., *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*. Decreto legislativo 2.10.2018, n. 121 (G.U. 26.10.2018), Diritto penale contemporaneo, 11, 2018.

Se la pena detentiva da eseguire **non** supera i quattro il condannato può essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.

La **sospensione del processo con messa alla prova** dell'imputato minorenni, comporta che, come per l'adulto, il giudice non possa imporre prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento senza la preventiva consultazione delle parti, del servizio minorile competente e del consenso dell'imputato.

Ricorda, al proposito, Ruaro⁷ che

l'art. 11 d. l. 2 ottobre 2018, n. 121 prevede (artt. 10 e 11), in materia di esecuzione penale minorile, altre **due forme di sospensione dell'ordine di esecuzione**⁸, le quali integrano, in quanto **disciplina speciale *ratione aetatis***, la previsione codicistica generale. Va inoltre evidenziato che il legislatore delegato non ha ritenuto – pur avendone la facoltà, ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. c) della legge-delega – di elevare a **quattro anni** il limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione, in modo da **assorbire** nel tessuto normativo il *dictum* della sentenza costituzionale n. 41 del 2018 (*Omissis*). Che si tratti di una scelta non casuale, alla luce delle linee di politica criminale dell'attuale esecutivo – antitetico rispetto all'ampliamento di operatività della sospensione *ex art. 656* comma 5 c.p.p. operato della Consulta – pare evidente; è altrettanto ovvio, però, che il mancato recepimento non determina alcuna conseguenza sul piano pratico.

A testimonianza del fatto che l'unico limite di pena da prendere in considerazione per l'accesso *ab externo* alle misure alternative previste dalla legge penitenziaria è ormai quello dei **quattro anni**, si può osservare che tale limite è stato espressamente inserito nel già citato art. 11 D.L. n. 121/2018, inerente alla sospensione dell'ordine di esecuzione per il condannato “giovane adulto”.

2. Le **misure penali di comunità** (esecuzione penale esterna) che si applicano ai minorenni sono l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4), l'affidamento in prova con detenzione domiciliare (art. 5), la detenzione domiciliare (art. 6), la semilibertà (art. 7) e l'affidamento in prova in casi particolari.

Le misure penali di comunità possono essere applicate se risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, e a condizione che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Fulcro dell'applicazione delle misure penali di comunità è l'**ufficio di servizio sociale per minorenni**, al quale sono affidati diversi compiti: innanzitutto predisporre la proposta di programma di intervento educativo (comma 4), effettuare altresì l'osservazione scientifica della personalità, con acquisizione di tutti i dati necessari su cui il tribunale per i minorenni

⁷ RUARO M., *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria. Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 (G.U. 26 ottobre 2018)*, Diritto penale contemporaneo, 7 novembre 2018.

⁸ Art. 10, d.l. n. 121/2018 «quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenni sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette sospensione secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni» e art. 11 «quando deve essere eseguita nei confronti di persona che non abbia compiuto i venticinque anni di età una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenni, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a quattro anni, salvo, per l'affidamento in prova in casi particolari, quanto previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone la sospensione (*Omissis*)».

fonderà la valutazione di meritevolezza del beneficio (comma 9), provvedere ai necessari interventi volti ad individuare un domicilio o altra situazione abitativa che consenta l'esecuzione *extra moenia* della pena (comma 11).

Il nucleo familiare è coinvolto nel progetto educativo.

La sostituzione e la revoca delle misure penali di comunità è affidata al **tribunale di sorveglianza per i minorenni** (comma 1), mentre l'applicazione in via provvisoria è demandata al magistrato di sorveglianza, secondo la disciplina dettata dall'art. 47 comma 4 ord. pen. per l'affidamento in prova al servizio sociale (comma 2).

➤ *Nel caso in cui il minore sia dichiarato immaturo, non sarà imputabile e quindi non potrà essere né processato né condannato: verrà, cioè, prosciolto per immaturità (ex art. 98 c.p.). Si tratta di un concetto psicologico e non già psicopatologico. Pertanto non si deve confondere questo tipo di proscioglimento con quello per infermità di mente dell'art. 88 c.p.*

Al giudice è assegnato il compito di *motivare sempre* in sentenza la decisione presa circa l'esistenza o la negazione della maturità di ogni minore.

All'uopo, egli può (non deve) avvalersi dell'opera di collaboratori, al di fuori di ogni formalità di rito o disporre una perizia psichiatrica.

L'art. 9, d.p.r. 22.9.1988, n. 448, consente al magistrato (pubblico ministero e giudice del dibattimento) di procedere ad accertamenti sulla personalità del minore

«Al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili».

Per raggiungere tale obiettivo, il pubblico ministero e il giudice

«Acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore; possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore; possono, infine, sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità» (commi 1 e 2, art. 9 del citato decreto Presidente della Repubblica).

Al giudice compete l'uso discrezionale dei mezzi opportuni e necessari per assolvere il complesso, difficile e per molti versi controverso compito di pronunciarsi circa la maturità di un minore. Nell'operare in tal senso, nei casi in cui sia stata disposta la custodia cautelare (art. 23, d.p.r. n. 448/1988), egli può utilizzare gli «organi diagnostici» operanti presso ogni sezione di custodia preventiva per minorenni (si tratta di uno stabilimento carcerario apposito, separato dal carcere giudiziario per i maschi adulti e non è più inglobato nelle sezioni femminili delle carceri giudiziarie per le ragazze).

In tutti gli altri casi, ricorre ai Servizi operanti sul territorio.

Precisa, infatti, l'art. 6 (*Servizi minorili*):

«1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi istituiti dagli enti locali».

Il parere dei tecnici, richiesto dal magistrato attraverso la Direzione dell'Istituto in cui il minore è detenuto, è un mezzo che si affianca alla perizia, e può sempre sostituirla, pur senza costituirne il necessario surrogato.

L'un mezzo non esclude l'altro, anche se la prassi che va per la maggiore è quella di chiedere la «relazione di sintesi» (o «osservazione della personalità») e non la perizia. Questa è disposta,

per esperienza personale, solo nei casi di delitti contro la vita e l'incolumità individuale (omicidio singolo o plurimo, individuale o di gruppo, infanticidio) e contro la libertà personale (violenza sessuale di gruppo, violenza sessuale seguita dalla morte della vittima): di reati molto gravi, quindi, a notevole impatto sociale e mass mediatico.

Il **quesito** peritale può essere formulato nella seguente maniera:

«Accerti il perito (*Omissis*), in riferimento al reato per cui si procede, l'eventuale compromissione della capacità di intendere e di volere di (nome e cognome del o dei minori) sotto il profilo degli artt. 88, 89 e 98 c.p. In particolare, ne valuti gli aspetti biologici, intellettivi, affettivi e sociali al fine di esplorare il funzionamento mentale generale e particolare, nonché gli eventuali difetti settoriali o globali riferibili e correlabili con il fatto oggetto del presente procedimento penale.

In presenza di un quadro di immaturità o di patologia mentale rilevante a fini forensi, ne precisi i rispettivi indicatori di rischio clinico e psico-sociale e valuti le risorse individuali e ambientali.

Sentiti anche gli operatori sanitari e/o psico sociali che eventualmente si sono già occupati o che si occupano di (nome e cognome), dica inoltre quali siano gli interventi utili e necessari da mettere in atto, indicandone la tipologia, le rispettive strutture e le modalità di esecuzione del provvedimento da adottare».

La perizia nella minore età è necessariamente, salvo rari casi, *soprattutto psicologica*, o, meglio, **psico-sociale**, essendo quello della maturità l'accertamento che nettamente predomina su quello dell'esistenza (peraltro assai rara) di un eventuale quadro di patologia di mente e della sua eventuale traduzione in vizio di mente. Come già detto, essa è disposta attraverso le stesse modalità seguite nella maggiore età e quasi sempre affidata a uno psicologo che si presuma abbia competenze forensi specifiche.

Quali invece siano concretamente gli atti prescritti dall'art. 9 non si può elencare e neppure esemplificare, data l'indeterminatezza e l'ampiezza dei poteri del giudice al riguardo e l'imprevedibile varietà di situazioni che si possono presentare. Infatti, il magistrato può chiedere allo specialista di soffermarsi «sullo studio della forza di carattere del minore, sulla capacità di valutare l'importanza di certi valori etici e sulla attitudine a distinguere il bene dal male, l'onesto dal disonesto, il lecito dall'illecito; nonché l'attitudine a volere determinarsi nella scelta».

Come già detto più sopra, nessuna speciale formalità è prescritta per l'accertamento della capacità di intendere e di volere tra i 14 e i 18 anni. Detto giudizio **non** è necessariamente legato a particolari indagini tecniche e può essere formulato dal giudice di merito attraverso un esame della condotta del minore al momento della commissione del reato, anteriormente e nel corso del giudizio. Possono ritenersi sufficienti anche le risposte date in sede d'interrogatorio dal minore. L'accertamento, ovviamente, va compiuto con stretto riferimento al tipo di reato addebitato al minore (Cass. Pen. sez. I, 5.11.2009, n. 46166; giurisprudenza conforme). Non è contraddittorio che un minore sia ritenuto imputabile in relazione a determinati delitti e non imputabile in relazione ad altri. In particolare, per quanto si riferisce a reati di natura sessuale «la diffusione dell'informazione sessuale può concorrere ad attenuare o ritardare il processo di identificazione» o ad accelerarlo e distorcerlo.

Certamente, in quest'ultimo ambito, gli aspetti valutativi sono molto complessi e delicati, proprio per il tipo di reato che, quando si configura come violenza sessuale di gruppo complicata talvolta da lesioni personali fino all'uccisione della o delle vittime, può suscitare anche nei periti e nei giudici reazioni emotive diverse rispetto ad altri tipi di comportamento sessuale violento tra adolescenti.

Il lavoro specialistico inerente al settore amministrativo (il c.d. trattamento) è svolto, dopo l'entrata in vigore del d.p.r. n. 616/1978,

a) dai servizi sociosanitari comunali del quartiere di appartenenza del minore nei cui confronti dal Tribunale per i minorenni venga richiesta una relazione sulla personalità, in stretta collaborazione con i servizi del territorio e

b) da tutti gli operatori che orbitano nel e intorno al Tribunale per i minorenni (*in primis* gli assistenti sociali del Ministero di Grazia e Giustizia).

L'osservazione, quale approfondito studio della personalità del soggetto, comporta la necessità della considerazione unitaria di tutti gli elementi raccolti, elementi che attengono al minore, all'ambiente in cui è vissuto e ai possibili sistemi di trattamento. Ne deriva che i vari specialisti dovrebbero operare insieme, attraverso la costituzione dell'équipe, in cui lo psichiatra (quando necessario), lo psicologo, l'assistente sociale e l'educatore portano, nella discussione, i risultati del proprio lavoro. Tali risultati e i dati di fatto acquisiti dovrebbero essere poi esaminati e considerati insieme, in modo da pervenire a una conclusione che è espressa in un rapporto unitario o *relazione di sintesi*.

I risultati dell'équipe sono pareri espressi sotto forma di relazione all'organo qualificato per decidere sul caso. Lo scopo è di esaminare la personalità del minore e suggerire le misure e il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il recupero e il reinserimento sociali.

È da segnalare, a questo punto, che là dove è possibile si cerca di mantenere vivo o di ricucire il rapporto tra il ragazzo e la sua famiglia, poiché con l'entrata in vigore della l. 4.5.1983, n. 184 (ripresa nella l. n. 149/2001), relativa alla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» esplicitamente si afferma all'art. 1 che «il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia». Analogamente, le disposizioni contenute nel nuovo processo penale minorile entrate in vigore dal 24.10.1989 (d.p.r. 22.9.1988, n. 448) sono orientate nel favorire l'opera di recupero del minore che ha infranto la legge.

A tale scopo,

«L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea...in ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6» (art. 12, d.p.r. n. 448/1988).

La funzione di qualsiasi provvedimento preso nella minore età è dunque quella di assicurare al minore una famiglia in cui possa crescere normalmente, quando non sia possibile soddisfare altrimenti e contemporaneamente il diritto del minore alla famiglia e il diritto della famiglia naturale a crescere ed educare il proprio figlio.

I figli delle **famiglie di fatto** sono stati equiparati a quelli nati dal matrimonio dalla legge n. 219/2012; nuove tutele sono state previste dalla legge n. 76/2016 e da ultimo dalla legge n. 206/2021 di riforma del processo civile.

La parificazione dei figli naturali a quelli legittimi comporta l'applicazione della disciplina sull'**affido condiviso**, che enuncia il principio della **bigenitorialità**, principio etico-giuridico che sancisce norme morali e leggi che, nel mondo relativo della storia, nel contesto socio-culturale e nel tempo in cui viviamo, regolano il complesso sistema genitori-figli, ponendo **in primo piano il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia**.

La legge n. 149/2001 ha disciplinato *l'affidamento familiare temporaneo*, inteso come mezzo per aiutare i minori di famiglie in difficoltà, mentre sono presenti situazioni di crisi i cui effetti si ritorcerebbero negativamente sul ragazzo stesso. Ed è espressivo, a tale proposito, che il ricovero in istituti o in strutture similari, al quale si ricorreva in via principale in casi del genere nel passato, sia consentito dalla nuova legge soltanto in via subordinata, «ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare».

Ecco quindi la necessità di conoscere questi disposti della legge e di possedere qualche nozione in merito alla stima della maturità di un minore «non necessariamente delinquente, ma anche e soprattutto disadattato o problematico».

È, infatti, quest'ultimo il caso di più frequente e comune riscontro, rispetto al ragazzo che compie reati, essendo il disagio e la sofferenza psicologica e materiale del giovane nettamente predominante e anticipatoria dei suoi eventuali comportamenti antiggiuridici. Disagi e sofferenze di vario tipo che affliggono anche ragazze e ragazzi dal comportamento normale, ma nei quali i meccanismi di conformismo e adeguamento nascondono identiche sofferenze, pur compensandole.

b) *Le nozioni di «maturità» e di «immaturità»*

Si rinvia alla lettura del paragrafo dedicato alla metodologia d'indagine per gli aspetti tecnici della perizia e della relazione di sintesi. A questo punto, preme piuttosto chiarire *che cosa si possa intendere per maturità o immaturità*. Dirò subito che – allo stato – mancano sicuri indicatori sui quali il tecnico si possa obiettivamente fondare per formulare un siffatto giudizio, che rimane sempre e solo affidato al sapere e al saper fare dell'osservatore da un lato, al suo personale background di riferimento dall'altro, avendo ben presente che il termine immaturità non risulta da nessuna disposizione legislativa, in quanto frutto della elaborazione giurisprudenziale.

Età di commissione del reato, tipologia e gravità dello stesso, sua criminogenesi e criminodinamica, precedenti dissociali e/o criminali, condotta che precede, accompagna e segue il reato commesso, comportamento processuale e via dicendo sono tutti criteri da tenere presenti e al contempo relativizzare nella loro portata diagnostica e prognostica. Per non parlare poi di ogni eventuale considerazione in punto capacità di valutazione da parte del minore del contenuto immorale e antisociale del comportamento emesso e della sua assimilazione e introiezione di regole morali e sociali: aspetti che certamente non compete a un perito/consulente analizzare, ma dai quali non può prescindere in quanto soggetto sociale che deve collocare il suo giudizio clinico e la sua valutazione forense in un contesto culturale, relazionale e valoriale che non ha più nulla a che vedere con quello che caratterizzava lo spirito e le consuetudini del tempo in cui venne promulgato il codice penale Rocco.

Deve, in altre parole, tenere conto dei profondi cambiamenti che si sono verificati in questi anni nel ruolo socio-culturale della famiglia, che da *normativa* e divenuta *affettiva*⁹ e di cui è possibile segnalare le seguenti caratteristiche differenziali, a mio avviso, tuttora valide, anche se confusione e contraddittorietà tra e nei ruoli parentali regnano sovrane:

⁹ Si veda, per tutti, la sempre attuale monografia di CHARMET PIETROPOLLI G., *I nuovi adolescenti*, 2000, Corrina, Milano, e, in questo Trattato, il capitolo dedicato alla Idoneità genitoriale. Sui nuovi assetti della società familiare si vedano: SARACENO C., *Coppie e famiglie*, Feltrinelli, Milano, 2016; *L'equivoco della famiglia*, Laterza, Bari, 2017.

IL RUOLO SOCIO-CULTURALE DELLA FAMIGLIA

DA FAMIGLIA NORMATIVA	A FAMIGLIA AFFETTIVA
<p>Società bloccata, tradizionale, stanziale, inserita in uno Stato «forte», con infrastrutture «forti» (scuola, parrocchia, oratorio, ecc.).</p>	<p>Società multicentrica, multietnica, soggetta a rapidissimo sviluppo economico e industriale, alla messa fuori campo dei valori, delle tradizioni e delle regole.</p>
<p>In essa campeggiano regole e principi inculcati (funzione del fabbro) nei figli attraverso un sistema psicopedagogico orientato al controllo della mente e al dominio sul corpo; la conseguenza è quella di forgiare caratteri in grado di tollerare le inevitabili frustrazioni correlate ai successivi collaudi esistenziali.</p>	<p>In essa campeggia l'amore e l'accudimento che mirano a far emergere vocazioni e talenti dei figli (funzione della levatrice); l'obiettivo è costruire figli felici, riducendo al minimo il tasso di dolore mentale, di ferite e di frustrazioni narcisistiche; le conseguenze sono l'intolleranza alle frustrazioni, la rabbia narcisistica, la depressione e la delusione di non poter trionfare sugli oggetti esterni.</p>
<p>La famiglia è dominata dalla figura di un padre depositario del principio di autorità Padre prescrittivo e dominatore. <i>Il padre forte</i> = autoritario, minaccioso, castrante, attivatore di conflitti, chiaro, normativo, non conflittuale, non colpevolizzato, esonerato dal portare avanti una lotta senza quartiere con la moglie-madre, aizzando contro i figli; capace di rimanere emotivamente solo.</p>	<p>Si assiste a una maternalizzazione del padre. <i>Il padre debole</i> = accudente, soccorrevole, bisognoso di approvazione, colpevolizzato, mediatore, ambiguo, contraddittorio, incapace di affrontare i conflitti. <i>Il padre assente o latitante</i> («non è di mia competenza...») <i>Il padre disertore</i> («non è più di mia competenza...») <i>Il padre geloso</i>, perché incapace di assumere il nuovo ruolo, coniugando felicemente virilità con paternità; geloso del figlio che lo ha detronizzato dal suo ruolo di figlio della moglie-madre. <i>Il padre rivendicativo</i> che manifesta rancore verso il figlio, che ha messo in crisi il suo splendore virile, facendogli assumere il ruolo degradato di padre accudente.</p>
<p>La <i>madre</i>, costretta a essere silenziosa e subordinata compagna che accudisce, protegge e masochisticamente si adegua al ruolo di «angelo della casa» e di «custode del focolare», e che si rivendica divorando e castrando i figli. Mette in atto atteggiamenti sessuofobici e condotte restrittive cercando disperatamente di mantenere la simbiosi; è incapace di riconoscere il figlio come «Oggetto altro da Sé» e di elaborare il lutto della perdita (impossibilità di perdere l'oggetto-figlio).</p>	<p>La <i>madre</i> è una donna che addestra il suo compagno a fare il padre, in subordine ai bisogni del figlio (<i>il figlio della madre</i>); è occupata in attività professionali e lavorative che la tengono lontana dalla famiglia. Pretende e mantiene la massiccia dipendenza del figlio-bambino, per dare e ricevere gratificazioni narcisistiche e controllare propri sentimenti di colpa e di inadeguatezza. È incapace di elaborare il lutto, accettando il distacco (separazione-individuazione) e riportando sul proprio Sé l'investimento narcisistico effettuato sul figlio (ridefinizione di ruolo e di significato); oppure si dimette polemicamente dal ruolo materno.</p>

DA FAMIGLIA NORMATIVA	A FAMIGLIA AFFETTIVA
<p>Il padre trasmette il suo sistema di valori ai figli, imponendo regole di disciplina e di comportamento. I ruoli genitoriali e le rispettive funzioni e competenze sono ben chiare e distinte.</p>	<p>Il padre, se accudisce, impara da moglie e figli (docenti di paternità) e trasmette valori femminili e materni. Contribuisce con la madre a psicologizzare la relazione con i figli e la comprensione dei sentimenti sperimentati da e tra i vari componenti. I ruoli genitoriali non si differenziano e si confondono.</p>
<p>I figli hanno l'ordine di non curiosare dalle parti degli adulti, di astenersi dal trattare in modo paritetico la vita affettiva. I valori genitoriali sono collocati nell'area etica piuttosto che in quella affettiva. Il distacco tra genitori e figli viene vissuto come un «male necessario e inevitabile», conseguente a una rottura, a un taglio del legame di dipendenza dalla famiglia, a un conflitto generazionale.</p>	<p>La regola è l'identificazione reciproca con attenzione alle ferite affettive che possono prodursi nei figli, piuttosto che alla violazione dei valori e delle regole. La cultura del dialogo consente l'elaborazione pacifica dei conflitti e l'identificazione reciproca. La consegna del figlio/a alla coppia affettiva e sessuata che egli/ella si è costruita è ostacolata (familiarizzazione della coppia) si cerca di rendere eterno il mito dell'unione e della continuità di fornitura affettiva da genitori-bambini a figli-genitori.</p>
<p>La legge del padre domina accanto a una madre onnivora, simbiotica, sessuofobica e castrante.</p>	<p>Genitori non più idealizzati e potenti, ma vissuti su un piano di fraternizzazione, quando non di subordinazione del padre alla madre. Espansione dell'accudimento dall'area domestica allo spazio sociale.</p>

Alcuni corollari di tale cambiamento non obbligatori e costanti, ma di frequente riscontro nella pratica clinica, sono i seguenti:

- amore e accudimento prevalgono o addirittura sostituiscono regole e principi;
- l'obiettivo è costruire figli felici che vivono in una famiglia felice, riducendo al minimo il tasso di dolore mentale e di frustrazioni narcisistiche;
- il padre ha assunto il ruolo matricizzato di persona accudente e soccorrevole; è uomo bisognoso di approvazione, che blandisce, ricatta, mantiene la dipendenza in maniera contraddittoria e colpevolizzante;
- la madre è una donna che addestra il suo compagno a fare il padre, in subordine ai bisogni del figlio; pretende la massiccia dipendenza del figlio-bambino per dare e ricevere gratificazioni narcisistiche (il figlio della madre);
- la regola è l'identificazione reciproca con attenzione alle ferite affettive, piuttosto che alle violazioni delle norme e dei valori;
- i genitori mantengono e pretendono la massiccia dipendenza del figlio-bambino per dare e ricevere gratificazioni narcisistiche;
- il figlio, confuso e incerto, privato dei collaudi esistenziali necessari per imparare a tollerare le inevitabili frustrazioni della vita, non riesce a contrattare il suo «spazio di libero movimento» e accampa polemicamente il **diritto** a rimanere un eterno adolescente.

Il tutto può essere tradotto in termini di *malfunzionamento nelle relazioni oggettuali genitori-figli*, con conseguenti problemi nell'identificazione e nella formazione di rappresentazioni

del Sé (l'Io in relazione con gli oggetti esterni) e dell'oggetto da parte dell'Io (infrastruttura psichica di cui sono proprie funzioni cognitive, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive) e del Super-io (infrastruttura psichica di cui sono proprie funzioni interdittive e censorie nei confronti dell'Io) (v. il paragrafo su: L'autonomia funzionale dell'Io)¹⁰.

A livello più generale

- la predicazione e l'esemplificazione contraddittoria di valori e regole da parte del mondo dei c.d. adulti (genitori, insegnanti, educatori che siano);
- la vanificazione del discorso dei limiti e il loro progressivo liquefarsi;
- il protrarsi dell'accudimento ben oltre il diciottesimo anno di età, con adolescenze che spesso durano ben oltre il 25° anno e oltre;
- il mito di una felicità cui si ha aprioristicamente diritto e che non si deve conquistare nel quotidiano;
- l'arroccamento su strutturazioni narcisistiche che difendono e proteggono funzionamenti «al limite» o, semplicemente, fragilità psicologiche di vari natura e origine;
- l'incapacità /impossibilità di elaborare i conflitti (primo fra tutti quello generazionale), i distacchi e le perdite;
- il mancato processo di separazione-individuazione o, meglio, *l'impossibilità di contrattare il proprio spazio di libero movimento*;
- il consolidarsi di *relazioni oggettuali parziali*, usate per quello che sono e fino a quando servono;

sono questi i fattori più importanti che, variamente combinati tra di loro, nell'età evolutiva impediscono la possibilità di stabilire relazioni oggettuali totali e ostacolano il processo di maturazione, che si configura come graduale passaggio di un individuo dalla disorganizzazione e confusività psicologiche alla integrazione, alla coerenza e al sentimento di una propria identità, procede a tappe e si organizza secondo alcune modalità o prospettive (biologica, affettiva e sociale = maturità bio-psico-sociale) che incidono diversamente nei vari cicli di sviluppo.

Mentre l'equilibrio affettivo rimane ampiamente legato a motivazioni inconscie e contribuisce a caratterizzare lo stato di soddisfazione o d'insoddisfazione che accompagna la realizzazione dei compiti specifici nelle varie fasi evolutive, l'armonizzazione più completa e significativa si ha nello sviluppo del «sentimento sociale», grazie al quale l'individuo, attraverso l'integrazione dei tre livelli di motivazioni (biologico, sociale e personale), costruisce la propria identità di genere e sociale, prende coscienza di un sistema di riferimento, realizza le sue esperienze nelle diverse prospettive, diventa capace di consapevolezza intellettuale ed emotiva circa il significato delle proprie azioni ed omissioni e apprende ad orientare la propria aggressività e ad esprimere il proprio dissenso secondo modalità socialmente condivise e approvate.

Quando questo processo non si compie o è seriamente ostacolato dai fattori poco prima esaminati, è probabile la messa in atto nell'adolescenza di atteggiamenti e/o di condotte problematiche spicciatamente riassunte nel giudizio di «immaturità» e di volta in volta oggetto di interesse e di intervento da parte di psicologi, psichiatri, pedagoghi, agenzie di controllo sociale, istituzioni giudiziarie.

¹⁰ Si veda, tra le altre, la non più recente, ma sempre valida monografia di MAROCCO MUTTINI Ch., *Preadolescenza. La vera crisi*, 2007, Centro Scientifico Editore, Torino.

In tutti i casi, la valutazione della maturità /immaturità del minore deve passare attraverso una rigorosa analisi clinica che **vada oltre al semplicistico e spesso superfluo inquadramento diagnostico di tipo nosografico, quasi sempre discutibile o poco significativo, per confluire nella ricostruzione del funzionamento mentale del ragazzo**, sia in generale, sia nel contesto specifico del crimine (*reato di o in*).

Tra l'altro, aspetti di apprendimenti associativi differenziali e di organizzazioni mal funzionanti; ritardi intellettivi di varia natura; indicatori di devianza sociale; comportamenti "al limite"; alcune caratteristiche psicotiche; possono sovrapporsi e identificarsi con significato clinico ben diverso, a generici o specifici tratti d'immaturità (*la sovra determinazione fino alla dispersione semantica della nozione di immaturità*).

Il significato di "immaturità" o meno all'azione commessa o subita richiede pertanto che l'analisi e la valutazione si spostino sul piano della psicologia/psicopatologia; o, meglio, dell'esame degli eventuali disturbi che sottendono gli alterati funzionamenti dell'Io.

Com'è già stato diffusamente esposto, diventa pertanto centrale la nozione di *autonomia funzionale dell'Io*.

Tutto ciò per ricordare che la **valutazione della maturità /immaturità di un minore** è lungi dall'essere rigorosamente tecnica, risente inevitabilmente di riferimenti soggettivi e di parametri valutativi di ordine morale, sociale e culturale tanto cari alla giurisprudenza di merito, ma poco tecnici e tutt'altro che scientifici, nel senso di "oggettivi" e di "misurabili". Forse è più "semplice" definire il concetto di maturità e da essa dedurre in negativo quello di immaturità. Resta il fatto che consuetamente (nel senso di tradizionale e di convenzionale, non di prescrittivo) si distinguono *quattro livelli di maturità: biologica, intellettuale, affettiva e sociale*.

Sulla *maturità biologica* c'è ben poco da dire, se non ricordare quale importanza rivesta – a livello psicologico – un armonico sviluppo del corpo e quali complessi d'inferiorità e ritardi maturativi possano derivare o da un'eccessiva, rapida e precoce evoluzione somatica o dalla presenza di menomazioni, rallentamenti o dismorfismi di crescita. Analogo discorso vale per mutilazioni o menomazioni acquisite durante l'età evolutiva, tali da potersi trovare alla base di complessi d'inferiorità variamente orientati.

Per quanto concerne la *maturità intellettuale*, c'è da osservare che il riferimento che più consuetamente si trova in letteratura non è più al semplice valore del quoziente d'intelligenza (Q.I.), bensì allo studio qualitativo della stessa (= il funzionamento cognitivo), tenuto conto della maturità affettiva, peraltro strettamente connessa con la maturità sociale, concorrendo a individuare quella che consuetamente è nota come «intelligenza di condotta» o «condotta adeguata».

La *maturità affettiva* può essere definita come capacità che il ragazzo sviluppa nel controllare le pulsioni e nell'integrare le emozioni, incanalandole ed esprimendole nel rispetto dell'armonia intra- e interpersonale e nella partecipazione attiva e solidale agli avvenimenti della vita.

La *maturità sociale*, strettamente correlata con la precedente, può essere misurata attraverso la capacità di adattamento (non di conformismo) alla realtà, d'inserimento gratificante e gratificato in mezzo agli altri, di modalità di esprimere la propria assertività (in maniera né auto- né etero-distruttiva, bensì nella considerazione dei diritti-doveri altrui e propri).

La confluenza dei fattori cognitivi, emotivi, affettivi e di esperienza pratica di vita, costituiscono, come già detto, la «intelligenza di condotta», che non è semplicemente la dotazione intellettuale originaria intesa sotto il profilo quantitativo (= il valore del Q.I.), ma la capacità di *utilizzare* detta dotazione per affrontare e risolvere i problemi dell'esistenza in maniera adattiva ed adeguata (= efficienza intellettuale).

Nell'età evolutiva, anche rispetto a una valutazione forense della capacità di intendere e di volere, il problema della maturità psichica si arricchisce quindi di nuovi e particolari aspetti, qualora la maturità venga intesa come ricerca di motivazioni e di finalismi a livello sociale e personale, indicatori di una adeguata e armoniosa evoluzione dell'Io, che si compie attraverso cicli di sviluppo fundamentalmente costituiti da:

Costruzione del Sé (soggettivizzazione)	Creatività, assertività, sessualità, affettività, socialità
Costruzione dell'identità di genere	Mentalizzazione del corpo
Costruzione di legami affettivi e sociali	Collaudi esistenziali

Quali sono i criteri utilizzabili per definire un minorenne immaturo?

In mancanza di una precisa codificazione in questo composito campo d'indagine, al punto che, come già detto, da più parti si sostiene essere il concetto d'immatùrità una «finzione» priva di «scientificità», elencherò qui di seguito, a titolo puramente orientativo, una serie di indicatori clinici e comportamentali ricavati da una pluriennale esperienza in ambito minorile e appartenenti a una psicologia c.d. "tradizionale". Essi possono essere variamente utilizzati in campo diagnostico, ricordando che una precisa tassonomia descrittiva è inutile e pericolosa nella minore età:

- *livello intellettuale deficitario* (ritardi di maturazione, mancante o inadeguata acculturazione, analfabetismo di ritorno o scolarizzazione insufficiente, sotto rendimento contingente variamente motivato, difetti primari del patrimonio originario); oppure *livello intellettuale nella norma* con difetti settoriali a carico delle funzioni di analisi, critica, sintesi, giudizio, anticipazione e previsione delle conseguenze dei propri comportamenti; pensiero stereotipato, con limitazione di interessi e adesione alla realtà di tipo passivo; evidenti difficoltà nell'elaborazione e comprensione di situazioni complesse (difetti di mentalizzazione);
- *affettività povera, coartata, bloccata*; oppure *affettività labile, infantile*, facilmente scompensabile (per incapacità di utilizzare i dinamismi profondi potenziali o per mancato sviluppo degli stessi); gestione della componente affettiva non ancora adeguata; difficoltà a integrare l'elaborazione e la riflessione con l'azione;
- *emotività incontrollata e disfunzionale* con alternarsi tra ritiro sociale e inibizione da un lato, impulsività e condotte emotive dall'altro;
- *diffusività dell'Io*, con mancata o inadeguata o passiva identificazione nel proprio ruolo personale e sociale (Io eteronomo);
- *insufficiente costruzione del Sé*, limitate capacità di impegno; progettazione e pianificazione del presente e del futuro generiche e puerili; atteggiamenti di inerzia, passività e attesa o progetti velleitari e pseudo autonomi; forte senso di inferiorità associato a svalutazione personale, con aspetti depressivi e mancanza di libero e spontaneo adattamento; relazioni sessuali caratterizzate da vissuti di confusività, negatività, minaccia o conflittualità;
- *difficoltà di comunicazione* variamente espresse e orientate sia verso il mondo dei coetanei che degli adulti, con «deleghe» di diverso tipo; dal punto di vista affettivo-relazionale, significativa difficoltà nei rapporti umani, con forte inibizione e disadattamento sul piano emotivo e tendenza al ritiro dall'espansione relazionale o intrusività e ipersocievolezza convenzionali;
- *inautenticità* nei rapporti umani, con alternarsi tra ritiro e inibizione, impulsività e aggressività, desiderio di stupire e di ottenere un riconoscimento da parte delle persone adulte, timore del conseguente impegno relazionale;

– *spiccata suggestibilità* nei confronti dell'ambiente esterno, con atteggiamenti ambivalenti di ricerca di comprensione e affetto e di timore di divenire oggetto d'Altri.

Come emerge dalle pagine precedenti, tutti questi aspetti non possono essere presi in considerazione in maniera isolata, bensì devono essere collocati in una **dimensione integrata**, pena una loro valutazione parziale e scorretta; nell'età evolutiva, essi possono essere espressione di un mancato, inadeguato o contraddittorio *apprendimento emotivo* nel nucleo familiare, con problemi di identificazione e di rapporto non risolti di separazione/individuazione rispetto ad una o entrambe le figure parentali (famiglia normo-strutturata con carenze psicopedagogiche di varia natura: tra queste, *in primis*, atteggiamenti contraddittori in uno o entrambi i genitori o, tra di questi; ambiente familiare disgregato; famiglia con problemi multipli; esemplificazione negativa da parte dei familiari; genitori indifferenti o eccessivamente punitivi; famiglia espulsiva; ecc.).

E ancora:

– *famiglia normo costituita, ma iperprotettiva*, in cui le relazioni sono superficiali e caratterizzate da solitudine e difficoltà comunicative, ma che ha messo in atto nei confronti del figlio atteggiamenti ansiogeni di iper controllo comportamentale conseguenti al timore di pericoli soprattutto presunti e sviluppo di strategie di controllo comportamentale che danneggiano la normale evoluzione maturativa. Ne consegue che il minore ha pochissime possibilità di collaudo affettivo e relazionale adeguato; gli è impossibile, di fatto, aderire ad apprendimenti correttivi o integrativi; non sviluppa meccanismi di compenso dei profondi sentimenti d'insicurezza e di ansia e di un'immagine negativa del proprio Sé; ne consegue che i rapporti interpersonali sono vissuti come scarsamente gratificanti, quando non fonte di minaccia e di pericolo;

– *collaudo affettivo e relazionale in aree sottoprivilegiate*, in quartieri-ghetto, con assimilazione e consolidamento di una sottocultura deviante o delinquenziale;

– impossibilità, incapacità o rifiuto di aderire – nei vari cicli di sviluppo – ad *apprendimenti correttivi o integrativi*;

– *presenza di difese* o di tipo regressivo, passivo, rinunciatario o di tipo polemico, distruttivo, vandalico: ipercompensatorie, tutte, di *profondi sentimenti di insicurezza e di ansia e di una immagine negativa del proprio Sé*.

Da quanto precede (variamente associato e interagente nei singoli casi) emerge una struttura dell'Io:

– o debole, dipendente, gregaria, suggestibile, tendente a rifugiarsi nel ruolo degradato, ma più protettivo del delinquente;

– o labile, impulsiva, pseudo autonoma, velleitaria, tesa a mascherare stenicamente la propria insufficienza;

– o arida, diffidente, rigida, iposintonica, volta ad identificarsi con figure di prestigio nel mondo della delinquenza.

Uno strumento molto importante per documentare l'esistenza di questi o quei tratti di personalità è rappresentato dai *test mentali*.

Il quadro clinico in tal modo ricavato e di cui sono proprie infinite sfumature, lo ripetiamo ancora una volta, deve essere rapportato al fatto commesso, in una dimensione sia temporale (“al momento del...”) sia funzionale (in riferimento al...”).

È possibile, a questo punto, riassumere schematicamente quanto sopra nella seguente Tabella che contiene indicazioni che non esito a ritenere solo orientative circa i settori da esplorare e valutare:

MATURITÀ E IMMATURITÀ
<i>Livelli d'indagine</i> Biologica, intellettuale, affettiva e sociale.
<i>Criteri utilizzabili per definire un minorente immaturo</i>
<p>Livello intellettuale deficitario oppure nella norma con difetti settoriali che incidono sull'intelligenza di condotta.</p> <p>Affettività povera, coartata e bloccata: oppure labile. Suggestibilità e gregarietà, ipercompensate o meno. Diffusività dell'Io.</p> <p>Difficoltà di comunicazione. Inautenticità nei rapporti umani.</p> <p>Mancata o insufficiente adesione, nei vari cicli di sviluppo, ad apprendimenti correttivi e integrativi (il problema delle famiglie affettive).</p> <p>Collaudo affettivo e relazionale in aree sottoprivilegiate.</p> <p>Presenza di difese o di tipo regressivo, passivo, rinunciatario o di tipo polemico, distruttivo, vendicativo: tutte ipercompensatorie di profondi vissuti di insicurezza e di ansia e di una immagine negativa o troppo fragile del proprio Sé (sessuato, sociale, creativo).</p>
<p><i>Conseguenze strutturali sul funzionamento dell'Io</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – debole, dipendente, gregario, suggestibile, tendente a rifugiarsi nel ruolo degradato, ma più protettivo del delinquente; – labile, impulsivo, pseudo autonomo, velleitario, teso a mascherare stenicamente la propria insufficienza; – arido, diffidente, rigido, iposintonico, volto a identificarsi con figure di prestigio nel mondo degli «eroi» proposti dai mass media o in quello della delinquenza.

Del tutto recentemente, la psicologia “scientifica”, nell'illustrare le funzioni del cervello gliale¹¹, ha dimostrato che **il cervello umano raggiunge la sua completa maturazione intorno al venticinquesimo anno d'età** e che si possono riscontrare ritardi o lesioni dell'apprendimento legati a una incompleta mielinizzazione del prosencefalo dell'adolescente (scarsa capacità di giudizio e impulsività), ipotrofia nell'area del corpo calloso (trascuratezza e abbandono), minore attività delle regioni prefrontali (essenziali per la mentalizzazione), maggiore attività dell'amigdala (ipervigilanza, iperreattività, stati affettivi negativi, impulsività).

In altre parole, una minore densità della materia bianca del cervello per effetto negativo dell'ondata di mielinizzazione e/o danni a carico della corteccia prefrontale possono influire negativamente sullo sviluppo della funzione riflessiva, sui processi di apprendimento, sull'acquisizione di determinate competenze socio-relazionali e sulle relative manifestazioni comportamentali¹².

I **videogames**, come i **cellulari**, la **televisione** e altri consimili strumenti tecnologici sono in grado di modellare il cervello, come accade con tutte le attività che ognuno di noi svolge nel corso della vita.

Se usati con buon senso, questi strumenti possono perfino potenziare le regioni cerebrali responsabili dell'attenzione, delle abilità visuo-spaziali e delle capacità motorie.

¹¹ FIELD R.D., *L'altro cervello*, Espress Edizioni, Torino, 2012.

¹² GULOTTA G., ZARA G., *La neuropsicologia criminale dell'imputabilità minorile*, In: BIANCHI A., GULOTTA G., SARTORI G., *Manuale di neuroscienze forensi*, 2009, Giuffrè, Milano, pp. 109-162; ZARA G., *Valutazione della maturità dei minorenni autori di reato tra aspetti normativi ed evidenza scientifica*, in CIAPPI S., PEZZOLO S., *Psicologia giuridica: la teoria, le tecniche*, 2013, Hoegrefe, Firenze.

Un loro **uso eccessivo** prolungato e inappropriato, specie se inizia nei primi anni di vita, può, però, modificare il funzionamento e alterare la struttura del cervello.

Vari studi hanno sottolineato l'**influenza negativa** che possono esercitare, specie sul cervello dei più giovani, i **videogiochi con trame violente**, dal momento che hanno il potere di provocare alterazioni biochimiche a livello neurotrasmettitoriale a carico della noradrenalina, alterazioni della struttura e del modo di operare del cervello prefrontale (la RMf documenta molto bene i cambiamenti che si possono verificare nei lobi prefrontali, nell'ippocampo e nell'amigdala di cervelli di bambini e adolescenti ipersollecitati dall'eccessiva esposizione ai mezzi di comunicazione di massa e alle moderne tecnologie) e disfunzioni delle attività dei neuroni stessi, come quelle di attacco o fuga.

Nella prima e nella seconda infanzia (ma anche in età adulta) si possono così sviluppare comportamenti violenti auto e/o etero diretti e messa in atto di condotte drammatiche, spesso non prevedibili.

Il sacrificio a carico del circuito dell'empatia (si veda, al proposito, in questo capitolo il paragrafo f) *La nozione d'idoneità e di responsabilità genitoriali*) è un'altra conseguenza drammatica di tale **dipendenza**, che incide gravemente sulla gestione e sulle manifestazioni di sentimenti e di emozioni nelle relazioni interpersonali.

A tal fine, ancora una volta è importante richiamare l'attenzione **sull'uso e non sul possesso** di questi strumenti che una società ultratecnologica quale la nostra mette a disposizione delle persone fin dai primi anni di vita. Questo fenomeno relativamente "moderno" in una con altri fattori di natura "esterna" può influenzare pesantemente sul futuro sviluppo della persona umana. A questo proposito, occorre richiamare prepotentemente l'attenzione della responsabilità che hanno genitori, insegnanti, educatori e sistemi socioculturali in genere sull'andamento del fenomeno, considerato nella sua complessità e nelle sue singole implicazioni, fin dai primi anni di vita.¹³

Com'è noto, infatti, ogni persona nasce "tabula rasa". Nel corso dei successivi processi di apprendimento, però, s'intrecciano intimamente i tre sistemi di cultura, bios e società e la mielinizzazione del cervello è strettamente connessa da un lato con la struttura biologica di base, dall'altro con l'incidenza dei processi di apprendimento, a loro volta correlati con le stimolazioni che provengono dall'ambiente di vita e da quello di cultura (*sistema evolutivo integrato*).

¹³ L'uso inappropriato di un social network come TikTok, Instagram o Facebook può comportare responsabilità di tipo civile (ossia risarcitorio) e di tipo penale (commissione di reati). In Italia, vale la regola secondo cui ci si può iscrivere a un social network solo se si hanno almeno 14 anni. Lo prevede l'articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018. Tuttavia, in questi casi, è necessario che ci sia il consenso dei genitori che dovranno peraltro essere vigili sull'uso della piattaforma da parte del minore.

Le conseguenze civili degli illeciti dei minorenni ricadono sempre sui genitori. L'articolo 2048 del Codice civile stabilisce infatti la responsabilità dei genitori per tutti i danni arrecati dai figli (si parla di "**colpa in educando**") per non aver controllato l'uso dei social network da parte dei figli di età inferiore ai 14 anni. Si pensi a un minore che compia atti di **cyberbullismo** con un social network ai danni di un compagno. La **responsabilità penale** è sempre e solo personale e scatta dopo il compimento dei 14 anni.

Il minorenni, fino a quando non compie 18 anni, non è mai responsabile civilmente e, quindi, non dovrà **risarcire i danni** conseguenti alle sue condotte, danni che però ricadono sul padre e sulla madre. I **social network**, così come le piattaforme come **You Tube**, non hanno responsabilità penale per i fatti commessi dagli utenti né hanno un obbligo di filtraggio preventivo. L'articolo 17 del D. Lgs. 70 del 2003 prevede tuttavia che la piattaforma debba attivarsi quando viene segnalato un contenuto illecito e informarne tempestivamente l'autorità giudiziaria. Diversamente, scatta una responsabilità solo di tipo civilistico: il social network può essere condannato a pagare un **risarcimento danni** alla vittima per ogni giorno di ritardo nella cancellazione del contenuto.

Ecco allora che il discorso clinico e valutativo diventa molto più complesso di quanto sembri; l'**approccio neuroscientifico** che è alla doverosa e lodevole ricerca delle cosiddette "evidenze" non affronta che una delle componenti del comportamento umano: quella biologica¹⁴. D'altro canto, questo passaggio è obbligato, se si vogliono costruire alcuni percorsi scientifici e metodologici adeguati per concorrere alla valutazione integrata della maturità / immaturità di un minorente antisociale, violento e/o criminale¹⁵.

In tutti i casi di reato o di condotta dissociale, allo stato delle nostre conoscenze, non si può comunque omettere un esame accurato del **contesto** in cui il minore è cresciuto e in cui è stato emesso il comportamento oggetto di indagine, potendosi individuare in esso elementi di per sé stessi patogenetici o patoplastici (importanza delle *caratteristiche familiari, culturali, sociali, ambientali, economiche, storiche e situazionali*). Inoltre le caratteristiche bio psicologiche che caratterizzano quel particolare funzionamento di personalità conferiscono significati specifici e differenziati ai diversi tratti comportamentali presi in esame che, quando generici, assumono scarsa o nulla significanza clinica¹⁶.

È sull'integrità e sulla forza dell'identità personale analizzata e collocata in una dimensione clinica integrata che occorre svolgere i ragionamenti in ambito psicologico e psicopatologico.

¹⁴ Scrive Zara (cit. in Nota precedente): «le evidenze neuro scientifiche suggeriscono che gli individui adolescenti sono neuropsicologicamente meno equipaggiati per il controllo degli impulsi e la gestione delle azioni, molte delle quali sembrano dominate dall'intensità emozionale che direttamente alimenta le loro scelte comportamentali». Ovviamente questa affermazione mutuata da altri neuro scienziati è solo parzialmente condivisa dalla Zara: ella infatti commenta sostenendo che «riconoscere a ciascuno il suo cervello non esclude sostenere il concetto di *plasticità cerebrale*, che consente all'individuo di cambiare e di diventare, per cui conoscere questi aspetti permette di considerare l'individuo minorente nella sua complessità e completezza: la dimensione biologica indica maggiormente quello che l'individuo non può diventare, piuttosto che quello che potrà diventare. Le dimensioni psicologica, relazionale e sociale indicano quello che l'individuo è diventato attraverso l'interplay tra geni e ambiente».

¹⁵ ZARA G., *Le carriere criminali*, 2005, Giuffrè, Milano; ZARA G., *La psicologia criminale minorile*, Carocci, Roma, 2006; ZARA G., *Persistenza e recidiviamo criminale: il risk-assessment in psicologia criminologica*, in GULOTTA G., CURCI A., *Mente, società e diritto*, 2010, Giuffrè, Milano, pp. 555-603; GRISSTO T., VINCENT G., SEAGRAVE D., *Mental health screening and assessment in juvenile justice*, Guildford Press, New York, 2005; HOGE R.D., *Assessment in juvenile justice systems*, in HOGE R.D., GUERRA N.G., BOXER P., *Treating the juvenile offender* (pp. 54-75), Guilford Press, New York, 2008; ZARA G., FARRINGTON D.P., *Assessment of risk for juvenile compared with adult criminal onset: Implications for policy, prevention and intervention*. Psychology, Public Policy and Law (in press 2013). DOI: 10.1037/a0029050.

¹⁶ A questo proposito, Zara (cit. in Nota 10), al fine di venire incontro alla necessità di stabilire degli standard di buona pratica (*good practice*) descrive alcuni strumenti che possono facilitare il lavoro peritale e ridurre il grado di discrezionalità insito nel lavoro degli esperti forensi in ambito minorile, strumenti di «terza e quarta generazione, che sono ormai assimilati nella prassi forense internazionale e che sono riconosciuti dalla comunità scientifica come quelli maggiormente in grado di accompagnare l'esame del minorente autore di reato. Alcuni sono adeguati nella valutazione del rischio di iniziazione antisociale, altri in quello della persistenza e recidiva criminale, altri in quello della maturità ai fini dell'accertamento della responsabilità penale. Gli strumenti di quarta generazione, in particolare, permettono di lavorare anche a livello di *risk management* (gestione del rischio) e quindi di pianificare l'intervento».

In realtà, la più parte di questi strumenti valuta il rischio di violenza generica e sessuale e di comportamento antisociale (con eventuale correlazione con tratti psicopatici); la valutazione della personalità avviene attraverso strumenti di *self-report* e di strumenti più strutturati, tipo il MMPI-A (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent*) e il PIY (*Personality Inventory for Youth*) Le diverse scale cliniche in essi contenute misurano vari aspetti di sofferenza psicologica, manifestazioni psicopatologiche, disfunzioni della personalità, sindromi cliniche e via dicendo. I profili ricavabili dai singoli strumenti possono fornire indicazioni più concrete, il cui significato deve essere collocato in una dimensione che non può esaurirsi nella rappresentazione grafica di determinati aspetti problematici del comportamento antisociale o delinquenziale minorile, ma deve integrarsi con tutta la complessità clinica di una personalità in evoluzione e in via di strutturazione.

I difetti progressivi fino al fallimento del sentimento d'identità personale e del funzionamento interpersonale (empatia, intimità, cooperazione, introiezione e integrazione dell'Altro come oggetto totale) caratterizzano le disarmonie e gli alterati funzionamenti individuali e relazionali, fino a quelli più gravi (le dimensioni degli stati limite e psicotici) e incidono con graduazioni differenziate di intensità sui processi cognitivi e decisionali dei singoli atti.

Le *caratteristiche strutturali e funzionali dell'Io* possono dunque essere compromesse da

- un quadro significativo di immaturità che abbia inciso sostanzialmente sulla genesi e sulla dinamica del fatto-reato;
- un particolare tipo di funzionamento socio-culturale legato a un certo tipo di apprendimento differenziale;
- un difetto cognitivo originario inemendato;
- la presenza di apprendimenti antisociali se non propriamente delinquenziali;
- un funzionamento borderline di personalità;
- una dimensione psicotica.

I *disturbi della condotta e del comportamento* possono pertanto essere addebitati a un quadro d'immaturità, ma non è escluso che facciano parte di apprendimenti delinquenziali o, all'opposto, di funzionamenti patologici di una personalità, con percorsi strutturali ovviamente differenziati.

L'**assetto culturale e la struttura sociale** alla quale ogni persona appartiene esercitano ovviamente un'indubbia efficacia patoplastica sull'emissione di comportamenti conformi/difformi, specie quando il soggetto esce dal suo ambiente di appartenenza (immigrazioni/espatri) e si trova immerso in un nuovo ambiente a lui/lei non noto in cui le nuove regole non sono state ancora assimilate, quelle originarie non valgono più (conflitti di cultura).

Tratti devianti e dissociali coincidono con quelli elencati per porre diagnosi di disturbo antisociale di personalità che nelle diverse edizioni del D.S.M. sono specificati nel seguente modo e coincidono con il fattore 2 di Hare (*devianza sociale*) e sono

1. fallimento nel conformarsi alle norme sociali in rispetto a comportamenti legali, come indicato dal mettere in atto ripetutamente azioni che sono motivo di arresto;
2. disonestà, come indicato dal mentire ripetutamente, dall'uso di pseudonimi o dal manipolare gli altri per profitto o piacere personale;
3. impulsività o incapacità di pianificare;
4. irritabilità e aggressività, come indicato da ripetuti scontri fisici o aggressioni;
5. sprezzante noncuranza per la sicurezza propria o altrui;
6. irresponsabilità costante, come indicato dal fallimento ripetuto nel mantenere un comportamento lavorativo costante o tenere fede agli obblighi finanziari;
7. mancanza di rimorso, come indicato dall'essere indifferenti o razionalizzare l'aver ferito, maltrattato o rubato nei confronti di altri.

In ambiti più strettamente psicopatologici si possono includere

a. *il funzionamento borderline di personalità*, di cui sono indicatori importanti i seguenti tratti e comportamenti:

1. Abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti
2. Automutilazioni, Ustioni, Tagli ripetuti; Suicidio attuato o tentato
3. Disturbi del comportamento alimentare
4. Trasgressioni ripetute delle regole sociali, familiari, lavorative
5. Condotte reattive ed esplosive e rabbiose nel corso di relazioni interpersonali difettose e instabili

6. Infrazioni ripetute che comportano l'arresto e la carcerazione
7. Liti e aggressioni ripetute
8. Condotte sessuali abnormi e devianti; promiscuità sessuale; prostituzione; erotomania
9. Comportamenti antisociali di vario genere
10. Guida spericolata e ricerca di situazioni di rischio
11. Stile di vita improntato a evitamento, dipendenza, disforia rabbiosa, ansia
12. Mendacio, stile di vita caotico e abnorme reattività

b. il funzionamento psicotico, che si riconosce attraverso i seguenti indicatori:

1. la compromissione transitoria o persistente dell'esame di realtà (deliri e allucinazioni, disturbi gravi dell'umore, deterioramento cognitivo)
2. il ricorso all'utilizzazione di meccanismi primari di difesa (scissione, identificazione proiettiva, negazione, idealizzazione, svalutazione, diniego)
3. l'autismo con alterazioni gravi dell'affettività contatto, impulsività incontrollata, comportamento disorganizzato e/o bizzarro
4. i disturbi dell'identità; i confini dell'Io sono gravemente alterati (diffusività dell'Io), fino alla loro frantumazione e perdita; il Sé è investito e temporaneamente disorganizzato dalla tempesta psicotica; se l'episodio acuto non si risolve, l'Io si riorganizza da un punto di vista cognitivo e affettivo relazionale sui nuclei psicotici
5. talvolta la presenza di una corazza difensiva caratterizzata da iper controllo e freddezza, sotto la quale si cela una notevole labilità e impulsività o rifugio protettivo nel magico.

Detti funzionamenti patologici possono rilevare al fine *dell'applicazione degli art. 88 e 89 c.p.* (vizio di mente, totale o parziale) (v. perizia psichiatrica parte generale, paragrafi 10 e 15).

Posto che il minore sia ritenuto dal giudice *socialmente pericoloso* (art. 203 c.p.), *soltanto per i reati della fascia più grave* [artt. 22 e 23, d.p.r. n. 448/1988; art. 380, 2° co., lett. e), f), g), h), c.p.p.; delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo¹⁷ o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni; infine, in ogni caso, per il delitto di violenza sessuale] *sarà possibile il suo collocamento coatto in una comunità* (art. 22, d.p.r. n. 448/1988). Anche l'ex misura di sicurezza del riformatorio giudiziario (ormai abolito) deve essere eseguita nelle forme del **collocamento in comunità** (artt. 36, co. 2 e 22, d.p.r. n. 448/1988). Con la **libertà vigilata** (artt. 228, 229 e 230 c.p.), detto collocamento rimane l'unica misura di sicurezza attualmente applicabile ai minori autori di reato e socialmente pericolosi (Corte Costituzionale 24.7.1998, n. 324, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l'internamento in manicomio criminale anche dei minori socialmente pericolosi sotto il profilo psicopatologico).

In nessun caso è possibile l'internamento del minore in R.E.M.S.

Per tutti gli altri delitti sono applicabili le prescrizioni di cui all'art. 20, d.p.r. n. 448/1988 («specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione») o del collocamento in comunità o della permanenza in casa («presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora», art. 21 del citato decreto Presidente della Repubblica).

La Legge 23.6.2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» (G.U. n. 154 del 4.7.2017) prevede un adeguamento

¹⁷ Com'è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che comportano l'applicazione al minorenni dell'ergastolo (Corte costituzionale n. 168/1994). La sentenza della Corte costituzionale ha introdotto, con riferimento all'art. 98 c.p., un fenomeno di parziale blindatura del giudizio di bilanciamento in modo da garantire che al minorenni non sia mai applicato l'ergastolo.

delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

- 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
- 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
- 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
- 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne.

In punto pericolosità sociale occorre precisare che l'attenzione degli studiosi e degli operatori del diritto e della rieducazione è centrata sulla valutazione dei **fattori di rischio**, individuali, culturali e ambientali che possono da un lato essere correlati con la recidiva in comportamenti antisociali o delinquenziali, dall'altro con i processi di responsabilizzazione sui quali si basa ogni tipo di intervento nella minore età, che, nel contesto della retribuzione penale (quando e se applicata), deve certamente privilegiare percorsi dinamici di rieducazione e di risocializzazione, piuttosto che statiche e spesso controproducenti misure di controllo e di neutralizzazione (artt. 230 e ss. c.p.: affidamento ai servizi sociali; permanenza in casa; collocamento in comunità; vigilanza terapeutica; collocamento in comunità terapeutica).

La **permanenza in casa** è la misura cautelare minorile equivalente agli **arresti domiciliari**. La violazione all'obbligo di permanenza in casa comporta l'inasprimento della misura cautelare (applicazione del **collocamento in comunità**) solo in caso di ripetute e gravi trasgressioni. Nel caso di patologia di mente, se questa non è di rilevante entità, se ne tiene conto anche e soprattutto per la sua incidenza sui processi di maturazione del minore. Di conseguenza, specie nei casi di deficit intellettivi o di significative disarmonie del comportamento, il vizio di mente può sussistere con l'im maturità, nel senso che le due situazioni sono conciliabili (possono, però, essere indipendenti).

Allora: o il quadro è rilevante sia ai fini dell'applicazione dell'art. 89 che dell'art. 98 c.p.; oppure, se si tratta di una patologia di mente che ha soprattutto ostacolato la normale evoluzione maturativa del minore, essa viene «riassorbita» nella norma dell'art. 98 c.p. Lo stesso avviene in caso di concorso di cause che riducano la capacità di intendere e di volere del soggetto, quali ubriachezza, sordomutismo, alcool e tossicodipendenza. Non è escluso che il minore possa essere prosciolto per vizio totale di mente.

Tutto ciò ha evidenti conseguenze sul piano del trattamento e del recupero.

La diagnosi di disturbo di personalità non dovrebbe mai essere fatta in età evolutiva o comunque dovrebbe essere posta con grande cautela, proprio perché la personalità è «in fieri» e non è bene abusare corrvamene di queste etichettature dai confini e dai contenuti incerti e discutibili. In un soggetto inferiore a 18 anni, si deve dimostrare la presenza continuativa e pervasiva per almeno un anno di determinati tratti per poterli convenzionalmente riassumere in una diagnosi generica di Disturbo della Condotta.

Le disarmonie evolutive, i tratti abnormi, le manifestazioni di disadattamento, le anomalie del comportamento, in genere, sono riassorbiti convenzionalmente nella nozione di **immaturità bio-psico-sociale** nella misura in cui funzionalmente incidono sui processi cognitivi e volitivi del giovane.

Se invece l'evoluzione del soggetto è normalmente avvenuta e il quadro psicopatologico si è sviluppato bruscamente senza incidere sulla stessa o nettamente prevalendo sugli aspetti psicologici della personalità (funzionamenti al limite, psicosi endogene, alcune psicosi organiche), allora viene sottolineato questo aspetto della patologia di mente e la sua rilevanza andrà stabilita nei confronti dell'applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.

Valga per tutte una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. II, n. 6970 del 26.1.2011) in cui si legge testualmente:

«Perché un minore di età sia riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 85, 88, 89 e 90 cod. pen incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario l'accertamento di un'infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di autolegittimazione del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità».

Per quanto si riferisce all'applicazione dell'art. 98 c.p., è chiaro che occorre mettere in luce non una generica immaturità, ma un quadro la cui entità, quantitativamente e qualitativamente intesa, sia stata tale da incidere in maniera così rilevante sull'intelligenza di condotta e sui finalismi del comportamento di un minore da indurre ad ammettere, anche quando si è in presenza di uno sviluppo intellettuale normale, la di lui incapacità di intendere o di volere in riferimento al reato commesso o al comportamento antisociale emesso. Ovviamente, il proscioglimento del minore per non imputabilità ai sensi dell'art. 98 c.p., necessita, con tutte le riserve e le approssimazioni del caso, di un'accurata indagine motivazionale che illustri le ragioni della ritenuta incapacità.

Così intesa l'immaturità del minore, pure l'applicazione dell'art. 90 c.p. («gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità») esige in ambito minorile una particolare prudenza e avvedutezza. Nell'età evolutiva, infatti, una certa suscettibilità alle emozioni (provocazioni esterne di vario genere, specie se correlate a tematiche di violenza e di erotismo) è condizione assai frequente. Così è notevole la tendenza agli stati passionali che possono compromettere la capacità di esaminare la portata dello stimolo, di prendere distanza emotiva, di controllare e differire impulsi provocati dall'emozione. È ovvio che in questi, come in tutti gli altri comportamenti, il riferimento del quadro psicologico messo in luce deve essere pertinente al tipo d'illecito. Non tutti i fatti previsti dalla legge come reati implicano in vero un'identica capacità di valutazione etico intellettuale (si pensi all'omicidio, al reato sessuale, ai reati contro il patrimonio e, per converso, al falso ideologico, all'ingiuria, all'appropriazione indebita).

Come si è già detto per il vizio di mente, il tipo di reato di cui il minore è stato autore o vittima non deve essere considerato di per sé sufficiente per dar prova di una immaturità. Questa deve risultare da una **somma di altri elementi di accertamento** e in questo quadro complessivo altrimenti ottenuto (vedere la metodologia dell'accertamento peritale) si inserirà il reato come fatto sintomatico o meno e si potrà quindi attribuirgli il significato che esso eventualmente assume in riferimento alla strutturazione psicosociale del minore.

Una volta *posta diagnosi d'immaturità*, occorre in un certo senso «misurare» la stessa, perché si tratta di dire se quanto posto in luce è tale da escludere o meno l'imputabilità di quel minore rispetto al reato che gli viene addebitato.

Quattro sono nella sostanza i *criteri* cui ci si può attenere:

- 1) quello di formulare un giudizio fondandosi su un arbitrario e discutibilissimo proprio concetto di maturità o immaturità;
- 2) quello di confrontare il grado di sviluppo psicosociale di quel ragazzo con quello di ragazzi ultra-diciottenni, ritenuti maturi dalla legge, ma non altrettanto dagli attuali contributi della psicologia;
- 3) quello di confrontare le caratteristiche strutturali e funzionali della personalità in esame con quelle proprie del gruppo dei pari. La valutazione, a questo livello, dovrebbe avvenire per quanto concerne l'intelligenza di condotta e le abilità sociali possedute rispetto al gruppo dei coetanei appartenenti allo stesso ambiente;
- 4) quello di stabilire l'incidenza delle caratteristiche psicologiche e/o psicopatologiche riscontrate nello studio clinico del caso sul funzionamento dell'Io in generale e nello specifico dell'illecito penale commesso.

A mio parere, **quest'ultimo criterio, integrato con quello precedente (3+4), mi sembra il più adeguato**, perché consente anche di leggere i diversi comportamenti del ragazzo in esame come artifici di compenso, attivi o passivi, dominatori o astensionisti, che concorrono a costituire in quel singolo individuo il suo peculiare «stile di vita» rispetto agli altri ragazzi della sua stessa fascia di età e del medesimo ambiente di vita.

Inoltre, nel **mettere insieme il piano clinico individuale con quello relazionale e situazionale**, consente di indagare sulla rilevanza che i processi di apprendimento, di modellaggio, di rinforzo, di associazionismo e di stigmatizzazione o di più netta patologia mentale, hanno assunto e assumono nel formare e nel consolidare quell'immagine negativa del Sé e quell'*identità negativa* che spesso si osserva in soggetti che hanno percorso o si avviano a percorrere una "carriera criminale".

Il che nella minore età assume particolare rilevanza proprio per tutto quanto si riferisce alla realizzazione di quei programmi che dovrebbero favorire sia il recupero del minore e il suo reinserimento e il suo riadattamento sociale, sia la valutazione del rischio di recidiva, specialmente in quei contesti dove sono carenti le principali istituzioni sociali (famiglia, scuola, associazioni) o dove mal attecchiscono quei valori che possono stimolare le buone relazioni sociali.

Questo discorso assume valenze particolarmente cogenti di fronte al fenomeno ingravescente delle **bande criminali minorili o baby gang**, costituite da giovanissimi che, possedendo caratteristiche di fragilità psicologiche analoghe e provenendo da esperienze di disagio economico sociale e culturale simili, tendono a unirsi fra loro in gruppi con la finalità di commettere azioni devianti o reati. Tale propensione è aggravata anche dall'utilizzazione pervasiva di internet, quando fonte di "cattiva" emulazione nei suoi siti pericolosi della lista nera che può costituire anche, di per sé, fattore creativo di aggregazioni criminali, come nel caso, della costituzione di bande criminali con finalità di terrorismo, che coinvolgono anche minori. Spesso invece è la noia, intesa come il vuoto psicologico di una esistenza priva di validi valori, una delle motivazioni prevalenti che induce gli adolescenti del branco a commettere azioni violente contro altri coetanei, per il puro gusto di farlo.

La pericolosità delle **bande criminali minorili in Italia**, soprattutto di quelle che con la minaccia di coltelli rapinano gli smartphone, gli orologi e il denaro di coetanei sulla

pubblica via, è percepita in forte aumento dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Si tratta spesso di ragazzini che hanno abbandonato prestissimo la scuola e vivono in branco sulla strada, aggredendo casualmente il malcapitato coetaneo di passaggio con botte o coltellate, per dimostrare la loro potenza: sentendosi in tal modo gratificati nel loro virilismo perverso, finalizzato a esercitare una violenza gratuita, spesso basata sugli esempi “cattivi” del mondo virtuale di internet. Però, a questo livello, anche noi c.d. adulti dovremmo porci delle domande sul tipo di organizzazione sociale e di cultura che abbiamo fornito e continuiamo a offrire a coloro ai quali dovremmo garantire riferimenti e percorsi che neppure noi sappiamo più quali siano e dove conducano.

Qualsiasi tentativo interpretativo del fenomeno, pertanto, **non può prescindere** dall’analisi dei **modelli di cultura e di società** di cui certi adolescenti e giovani fanno parte e dei differenziati contesti di vita in cui hanno appreso e collaudato le loro caratteristiche di base. Si tratta per lo più di contesti “adulti” in cui ogni rispetto per il valore della vita umana è inesistente o irriso; in cui l’Altro è degradato da persona a cosa e in cui si produce una specie di desensibilizzazione e una sorta di preoccupante conformismo e tendenza alla malvagità e al crimine.

Dobbiamo prendere atto che certe espressioni devianti e criminali sono favorite dal mondo nel quale sia noi “maturi” e “responsabili”, sia loro “immaturi” e “irresponsabili”, viviamo pseudo-globalizzati e ipertecnologici, ma soli, spesso indefiniti e fragili e incapaci di comunicare; dall’influenza di scenari sociali, economici e culturali che vanno sempre più liquefacendosi e perdendo di significato; da un contesto di diritti per cui tutto è riconosciuto come dovuto e nulla come qualcosa di cui prendersi carico e conquistare, in cui ogni responsabilità è rifiutata, per cui è molto difficile costruire e mantenere relazioni di reciprocità “con” e “per” gli Altri, ma si vive in una costante dimensione di vissuti e di azioni “contro” gli Altri. La realtà in cui ci muoviamo è una complicata rete di relazioni tra le varie parti di un tutto unificato, in cui i singoli eventi assumono un loro pertinente significato solo nel contesto dell’interazione tra i vari soggetti che concorrono a individuare il sistema osservato.

Ecco allora che una lettura “integrata” del disagio giovanile anche a fini preventivi e rieducativi, non solo sanzionatori, non può prescindere da considerazioni sulla incultura, la conflittualità sociale, l’anomia politica, la predicazione violenta di miti e mete, la confusiva progettualità che rendono precari e privi di valori molti progetti di vita, specie quanto investite sono **classi sociali disaggiate e sotto privilegiate** o non integrate o in cerca di un loro spazio di vita.

E quando non si possono usare mezzi leciti è inevitabile il ricorso a quelli illeciti¹⁸.

¹⁸ Lodevole operazione è contenuta nella Conversione in legge (legge n. 159/2023 in G.U. Serie Generale n. 266 del 14-11-2023), con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (DDL Caimano), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Detta legge ha come scopo primario quello di contrastare il disagio giovanile, la criminalità minorile e la carenza educativa riscontrata nel territorio del Comune di Caivano, città campana e inserisce interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno (Si veda BERNARDI S., *Convertito in legge il d.l. “Caivano” in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d’interesse per il penalista*, Sistema penale, scheda del 15 novembre 2023).

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX